



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Siena, 18 giugno 2007

CIRCOLARE N° 9

Alle
Imprese Edili Iscritte
Loro Sedi

Oggetto: chiarimenti su nuovo trattamento malattie apprendisti

Come noto l'art. 1, comma 773 della legge 296 /2006 ha esteso agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia già prevista per gli operai.

Di conseguenza le parti sociali hanno integrato, in tal senso, l'art. 26 del CCNL edilizia industria estendendo agli apprendisti le quote orarie di rimborso ivi già previste con riferimento agli operai.

In sostanza le imprese chiedono all'INPS il rimborso del trattamento economico sulle assenze per malattia degli apprendisti con le stesse modalità e nella stessa misura prevista per gli operai.

Per questo motivo si riducono gli importi rimborsabili dalla Cassa Edile, a far data dal 1 marzo u.s. ,avendo l'impresa già ottenuto dall'INPS una parte del trattamento di malattia.

I coefficienti per il calcolo del rimborso si riducono alla stessa misura già prevista per gli operai; consultate il nostro sito www.cassaedilesiena.it alla pagina imprese ove è pubblicato il prospetto per il calcolo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Bertolucci